LA GRAN CONGIURA FATTA L'ANNO PRESENTE M. DC. XXI.

Da i Capi Heretici nella Città della Rocciella da loro posseduta,

Contra lo Stato, Corona, e persona del Christianissimo Ludouico il Giusto Rè di Francia, e di Nauarra, & insieme contra la S. Fede Catolica, e gli Ecclesiastici, sotto pretesto di Riforma.

Tradotta dall'original Francese stampato in Aix di Prouenza d'ordine di Sua Maestà Christianissima.

In Milano, & in Viterbo, Appresso Pietro, & Agostino Discepoli;

Con licenza de' Superiori. 1621.

Si vendono à Pasquino da Marcantonio Beneuenuti.

CCO che finalmente l'Hidra hà vomitato il suo veleno, anzi che l'antico serpente dell'Apocalisse dalle sue foci hà mandato fuora il negro, & insolforato Flegetonte, per annegar il vergineo parto. Ecco che le locuste sca-gliando fuori dell'Infernal pozzo suolacciar vogliono per il fecõdo, e da Dio benedetto giardino d'Eden, per diuorar le frondi, i fiori, & i frutti dell'albero della vita. Ecco i ministri di Antichristo in campagna; ecco le ciurme della gente profana contra il Signore, & il suo vnto cõgiurate, i falsi Profeti in pergamo, l'abbomination della desolatione, che sopra il sacro Altare seder vuole, & in quanto può, Iddio stesso cacciar dal trono, Christo figliuol di Dio dal Sõmo Sacerdotio, al suo gran Vicario in terra torre le chiaui, e la tiara, & al primogenito di Sãta Chiesa, al vero successor, & imitator di S. Ludouico, al Gran Rè de i Gigli Ludouico il Giusto, la porpora, il Scettro, la Corona, la vita. Ecco i sudditi al suo Prencipe ribelli, i serui al suo Signore infedeli, i soldati al suo Capitano traditori, i figliuoli del suo padre micidiali. Ecco ogni legge Diuina, & humana calpestata, la verità calunniata, la fede violata, la giustitia disarmata, l'vbidiẽza bandita, il giogo di giusta soggettione scosso, & ogni ragione posta sottosopra. Ecco la sfrenata licenza in campo, la falsità in sedia, l'heresia madre dell'infedeltà, & del Giudaismo sorella in asilo, & in luogo di franchiggia, la ribellione legitimata, l'ingiustitia dalle torri, e bastioni della Roccella fiancheggiata, la disubidienza à cauallo, l'error, la sceleraggine, e la libertà di far, e viuer male sopra vn carro trionfal assisa. Voi Monarchi, Rè, Prencipi, e Potentati del Christianesimo, così Ecclesiastici, come secolari, tutti il vedete, tutti il sentite, e con le mani pur questa volta il toccate; quãto à gli stati, corone, e persone vostre, e quel che prima dir doueuo, all'honor del grand'Iddio importa il sofferir, e comportar tra voi, e di nodrir ne gli Stati altrui il puzzolente couile di questi viperini, i quali nel principio vermiciuoli sembrano, e poi col tempo serpenti smisurati, hidre di molti capi, e draghi voracissimi à vostre ruine, s'alleuano, cõgiurano, s'auuentano. La Francia, che al parer d'vn sacro Dottor, anticamente si pregiaua d'essere sola senza mostri, hora per sua disgratia gli hà couati tali, & in tanto numero, che al patto d'vna popolar Democratia vicini, quali ingrate vipere, si sono sforzati di sventrar, e suiscerar la madre, se ritenuti nõ fussero stati dal sourano Iddio celta, protettore di tutte le christiane, e legitime corone. Vdite vi prego, e con occhio patiente leggete il seguẽte Cõciliabolo della Roccella, d'enorme cõgiura fatta cõtra la Christianissima Corona. Cõpatite, stupite, secõdate, aiutate, fauorite, soccorrete (se di regnar vi cale) il fratello vostro Primogenito, il glorioso Atleta, il magnanimo, l'in-

rinuitto ſoldato di Gieſù Chriſto, Ludouico Rè di Frãcia, e di Nauarra, che Dio cõſerui, benedica, proſperi, e vittorioſo renda. Mirtelo dico per Dio, per la S. Fede, per ſeguitar il ſuo Regno, e per voi ſteſſi, contra gli Heretici, di ogni Monarchia nemici, & diſſipatori, armato.

Motiuo de gli Heretici radunati nella Roccella del meſe di Maggio 1621.

HAuendo noi hauuto auiſo ſicuro, e cõfermato dal Sig. di Giallans, l'vno de i deputati generali, qualmente i violenti cõſigli de gli inimici dello Stato, e della Religione, preualſero nel Conſiglio del Rè alli 19. Aprile proſſimo paſſato, haueuano fatto lo ſcompartimento di 41000. fanti, e di 6000. caualli per eſſer impiegati cõtra la noſtra Religione, e che il Sig. della Forza, e li ſuoi figliuoli in vno ſteſſo tempo in odio di eſſa Religione erano ſtati ſpogliati de i loro Gouerni, e Stati; Del che li Signori Mareſciale di Temines, e Marcheſe di Mouy ſono ſtati all'inſtante prouiſti, contra le parole eſpreſſe, che'l Sig. di Faurat Deputato generale (il giorno dinanzi partito per venir verſo la detta radunanza) haueua cõmiſſione di dirgli per aſſicurarlo, E che'l Sig. Duca de la Dighiera gli faceua parimente rappreſentare come certe, & indubitabili, tanto per la credenza del Sig. della Roccia, di Graue ſuo Deputato in quella, quanto per li ſuoi mezzi, & inſtruttioni ſottoſcritte da eſſo Sig. Duca. Conſiderando altresì gli horribili eccesſi, e ſeditioni occorſe nel medeſimo tempo nella Città di Tours in odio di eſſa Religione, L'armi preſe in Ghienna per l'oppreſſion della Prouincia di Bearni, e del Sig. della Forza, in Linguadocca, & in Viuarez dal Sig. Duca di Momoranzi; onde ne ſarebbe ſeguita la perdita di Villanoua, di Ber ge Vallonſi, con ogni forza, violenza, vcciſione, impiccamenti, violamenti, & altre crudeltà vſate. E d'altronde riconoſcẽdo noi che ogni vdienza, e giuſtitia ci vien denegata; ma quel ch'è peggio, vi ſono certi nemici del riposo, e tranquillità publica, i quali ſeruendoſi male dell'affettione che a lor porta il Rè, e della ſua conſcienza, indrizzano tutte le coſe ad vna perſecutione honeſta contra quelli della detta Religione. La detta Radunanza per queſte cauſe, ſotto la proteſta ch'ella fa inanzi à Dio, e gli huomini, alli nominati da tutti quelli di detta Religione, da i quali ha ordine di ſtarſene ſempre ſotto l'humiliſſima ſoggettion del Rè, ch'ella riconoſce eſſer loro ſtato da Dio per Prencipe, e ſourano Signore dato; Vedendo le coſe à termini coſi miſerabili ridotte, doppo coſi lunga patienza, e dilatione, hora ci indicibil rincreſcimento eſſendo coſtretta di far ricorſo alli rimedij naturali, e legitimi, per opporſi alle violenze, & oppreſſioni, e per conſeruare, quanto ella può, l'auttorità del Rè, e de' ſuoi Editti, per la libertà delle loro conſcienze, e ſicurezza delle loro vite, e medeſimamente per iſchiuar quanto ſia poſſibile, li diſordini, le confuſioni, & gl'inconuenienti che la

 licenza

licenza della guerra apporta, e per ricongiungere, rimettere, & ritener in buon'ordine tutte le forze, che possono essere in ciascuna Prouincia. Ha fatto, e stabilito l'ordine, & regolamento generale che segue per tutte le Prouincie, le quali la detta Radunanza hà stimato al proposito di diuidere in otto compartimenti, & in ciascheduno di essi eleggere, e stabilir vn Capo generale, per comandar sotto l'autorità di S. M. à tutti quelli della detta Religione, & essercitarui i loro carichi, e facoltadi, secondo che in detti regolamenti si contiene.

Diuisione delle Prouincie, secondo che elleno sono comprese nello scompartimento de' Sinodali Conciliaboli.

PRimieramente al Sig. Duca di Boglion Primo Marescìale di Francia, la Norm ndia, l'Isola di Francia con Parigi, il Ducato di Berty, la Prouincia di Beofor, il paese di Maine, Perize, e Tourena, eccetto l'Isola Bocciar.

2 Al Sig. di Soubiza la Bertagna, il paese d'Angiù, l'Isola Bocciar, Londinores, la Prouincia Desportes con le sue dependenze conforme allo Stato straordinario delle guerre di detta Prouincia per adesso.

3 Al Sig. Duca della Trimoglia l'Angomoes, Saintongia, Albes, Adceintes.

4 Al Sig. della Forza la bassa Ghienna.

5 Al Sig. Marchese suo figliuolo il Bearn.

6 Al Sig. Duca di Rohano l alta Linguadocca, & l'alta Ghienna.

7 Al Sig. Ammiraglio di Ciatiglione, la bassa Linguadocca, Seuennes, Giuodan, e Viuarez.

8 Al Sig. Duca de la Dighiera il Delfinato, la Prouenza, la Borgogna.

In oltre hauerà il Sig. Duca di Boglion il commandamento Generale sopra gli esserciti in quella Prouincia doue si ritroua, con piena autorità, e possanza, più amplamente nel detto regolamento specificate.

Il Translatore.

DEh, prouidentissimi Signori Reformatori, restano ancora alquante Prouincie dalla Prouidenza vostra non prouiste?

E vero Mà ci basta per domar questo Gigantesco corpo della Monarchia Francese, di posseder il capo, e di hauergli legato le braccia, le gambe, e di tenergli [illegible] la sferza delle nostre armi. Oltra che al Poiteu, antico dominio de nostri fratelli in Christo Inglesi, non vogliamo senza l'autorità di quel Rè toccare, per non pregiudicare alle sue pretensioni. Habbiamo fin'hora, e co'l progresso nostro haueremo molt'altri Signori Grãdi da ricompensare de' buoni seruigi fatti, e da far nella causa, massime la Campagna al nostro Grand'Annibal di Boglion, per cõfinar col suo stato più commoda.

moda,e per ogni ragione douuta, farà al proposito. E poi non siamo già tanto sconscientiati, che al Rè, per la dolce memoria che teniamo del Magno Henrico suo padre, non vogliamo lasciar il suo Patrimonio di Borbone, l'Ouergna, la Picardia, la Sologna, & alcune altre cosette da poter'almeno per pochi giorni, viuere da Gentilhuòmo. Come? La mente nostra, è di riformar, non di vsurpar il Regno. Sentiteue il modo, e'l regolamento da noi con somma prudenza, e feruente zelo verso S. M. stabilito.

Seguitano gli Articoli della riforma, e regolamento generale.

PRimo, in ciascuna Prouincia, doue far si potrà, saranno ordinati Consigli nella forma che sono fin da questa hora stabiliti. Et i Consoli Deputati si radunerãno qualũque volta il bisogno dell'istessa Prouincia lo richiederà.

2 Il capo Generale commandarà, condurrà, & adoprarà l'Armata Generale, e anco l'altre forze, & armate congionte, & vnite, in quelle parti, e luoghi doue il bene della causa così ricercarà; E con le dette forze potrà assediar, espugnar, dar l'assalto, prender per forza, ò per compositione tutte le Città, e Castelli rubelli, far giornate, e dar la battaglia, & in somma far ogni altra impresa, & espedition di guerra ch'egli giudicarà (con gli altri capi dell'armata sua) buoni, & espedienti.

3 Il detto Generale disporrà di tutti gli honori, & officij del suo essercito, saluo de' Colonelli di Caualleria, e Fanteria, Gran Maestro dell'Artiglieria, e Marescialli di Campo generali, de quali la Radunanza generale prouederà col parere di esso Generale.

4 Il detto Generale hauerà il suo consiglio appresso la sua persona, cõposto de' principali Capi, & officiali del suo Essercito, & in quello assisteranno con ordine, e voce deliberatiua, trè Deputati della general Radunanza, che di trè in trè mesi sarãno mutati, ò pur cõtinuati all'arbitrio della Radunãza

5 Li capi Generali stabiliti nelle sudette Prouincie seguiranno li sudett compartimenti; & haueranno parimente appresso loro vn Consiglio com posto de i principali capi della lor armata à i quali similmente interuerranno trè Deputati del Consilio di ciascuna Prouincia, che sarãno del lor com partimento con ordine, e voto deliberatiuo, da mutarsi anch'eglino, ò da confermarsi come di sopra.

6 Li sudetti Capi Generali delle Prouincie potranno crearsi vno, ò p luogotenenti nel distretto delle loro Prouincie, co'l parere de' Consigli quelle, & insieme proceder à tutti gli altri carichi, mentre li nominati pre dino la prouisione dalla general Radunanza.

7 Apparterà al Generale de gli esserciti di prouedere di gouernatori, administratori in tutte le Città, e fortezze, che di nuouo saranno ridotte partito con le sue armi. Et haueranno tutti gli altri Capi generali delle Pr

uincie la medesima facoltà di proueder al gouerno de' luoghi ch'eglino, ò pur li loro Luogotenenti haueranno soggiogate, mentre li nominati prendino la prouisione come di sopra.

8. In quanto alle fortezze, che fin'à mò sono sotto la nostra vbbidienza, nelle quali nō vi sono Gouernatori, doue portarà il bisogno di stabilirne alcuni, al Capo generale di quella Prouincia spettarà il prouederne, co'l consenso dell'altre Città, saluo la Città della Rocciella, e'l suo gouerno, doue non sarà niente innouato. E circa le fortezze oue mancano Gouernatori per vacatione, nō vi potrà esser prouisto se non dalla Radunanza, alla quale il Generale di quella Prouincia col suo Cōsiglio presentaranno trē persone, acciò l'vna sia dalla detta Radunanza accettata.

9. Quando il detto Generale comparirà in detta Radunanza generale, quiui presiderà, e gli altri Capi generali stabiliti in detta Prouincia, vi haueranno il suo luogo, e voce deliberatiua, non i Luogotenēti. Così ancora ne i Consigli di dette Prouincie presideranno li detti Signori Generali di quelle, se saranno presenti, non i loro Luogotenenti, se non fosse per elettión del Consiglio.

10 Non si potrà far alcun trattato di tregua, ò di pace, prima che la deliberatione, ò conclusione nella Radunanza ne sia presa, oue li Capi generali delle Prouiucie saranno pregati di comparire, ò di mandarui i loro Deputati, nel qual caso, e per questo sol rispetto i detti Deputati hauerāno voto deliberatiuo nella Radunanza.

11 Tutte le prese, e capture, che per terra si faranno, saranno dichiarate nulle, se non sono approuate dal Capo generale in ciascuna Prouincia, e dal Consilio residente appresso di lui, ò dal suo Luogotenēte nella di lui absenza col detto Consilio.

12 Tutti li Capi, Capitani, e Soldati prometteranno di osseruare i regolamenti cosi militari, come ciuili, e tributarij, sotto le pene in essi côtenute.

13 Atteso che la soldatesca deue più tosto seruir d'essempio di virtù e di honestà, che di sregolamento, e dissolutione; tutti i Capitani, e soldati saranno essortati di diportarsi da veri Christiani, con modestia in tutte le loro attioni, acciò che per la loro buona vita, e conuersatione Iddio sia honorato, e ciascuno in ogni pietà edificato.

14 Et à questo fine tutti i Capi della gente di guerra, così della caualleria, come della fanteria saranno essortati di tenersi appresso de' Pastori ordinarij, per far loro le prediche, preghiere, & altri ministerij à giorni determinati. E sarāno tutti i capi, e soldati sottoposti all'ordine, e disciplina Ecclesiastica, conforme alli regolamenti, & legge politica di questo Regno.

15 E perche fra la gente di guerra il vitio più frequente, che vi sia è la bestemmia, & i rinegamenti che ogni tratto hanno in bocca, contra li Diuini mandamenti, e gli ordini della nostra legge, così antica, come moderna,

con

con grande scandolo de' buoni Christiani; è prohibito à tutti di qualunque stato, e conditione ch'essi siano, di giurar, ò bestemmiare il nome di Dio, per qualsiuoglia causa, & occasione sotto pena di pagar vn quarto di scudo dal soldato che hauerà bestemiato, vno scudo dal Capitano, ò Gentilhuomo, e di duplicar sempre, à misura che saranno colti nel medesmo fallo. Et in caso di ostinatione nelle loro bestemie, saranno cassati, & imprigionati.

16 E prohibito espressissimamente ad ogni huomo di guerra, senza eccettion di alcuno, di menar vita dishonesta, e scandolosa, di tener, ò condurre sia in Città, ò in campagna donne meretrici, di non venderne alcuna, sotto pena della vita, & alle donne di essere punite corporalmente; secondo gli ordini Regij.

17 E prohibito ancora espressissimamente à gli stessi e d'altri, di non cacciar mano alle armi per ingiurie, ò tenzoni particolari; Ma per la decisione di quelle saràno recapito alli loro Capitani, ò Gouernatori delle fortezze doue si trouaranno, per essere loro sopra ciò fatto ragione come apparterà, ò giusta i regolamenti sopra ciò fatti.

18 Tutti i Capitani, e soldati dichiararanno, e denontiaranno al generale, & al Consiglio i prigionieri da loro presi in termine di 24. hore doppo la presa, senza poterli metter alla larga, ò liberare, nè manco metter alla taglia senza la licenza, e'l commandamento espresso di essi generali, e Consigli; Et in oltre saranno tenuti di dar conto di essi prigionieri, e di consegnarli, e riporli in luogo sicuro.

19 Non potranno li detti Generali, Gouernatori, e Capitani dar commiato alli detti prigionieri, rimetterli, ò moderar la ragione del bottino, e taglia douuta al publico, sotto pena di pagarli intieramente del loro proprio.

20 Le commissioni che saranno date, e spedite alli Capitani, e d'altri per commãdamento, saranno registrate nel registre tanto della detta Radunanza, quanto i Capi, e Gouernatori. Et è vietato à tutti i Capitani, e gente di guerra di marchiar e di tener la campagna con le loro compagnie, senza espresso commandamento, e commissione della Radunanza, ò de Superiori, e Generali, sotto pena della vita, e d'esser proseguiti.

21 Non potranno i soldati abbandonar il loro Capitano, nè il luogo del loro presidio senza espressa commiato, e licenza del lor capo, nè saranno in altre compagnie riceuuti, senza giustificar di detto commiato: vietando à tutti i Capitani di non accettarli, nè di sobornar li soldati l'vn dell'altro, per distorli dalle compagnie oue sono, sotto pena d'esser dichiarati inhabili al commandare.

22 E per conoscere i soldati stranieri, e d'altri, & hauer notitia delle loro attioni, sarà tenuto registro alle porte delle Città dell'entrata, & vscita di quelli, per informarsene subito dal Gouernatore, ò d'altro Capo, che iui Commandarà.

23 Non sara lecito alle genti di guerra di esseguir alcuna impresa che habbino sopra le Città, ò fortezze nemiche senza licenza, e voto del Generale della Prouincia.

24 E prohibito espressamente a tutti li Capitani, soldati, e gente di guerra che haueràno toccato il soldo di pigliar alcuna vettouaglia senza pagare l'hoste, ouero di rubbar, sotto pena di esser puniti come ladri, assassini, & q̃sto finche saràno in paesi amici, e cõtribuenti.

25 E generalmente vietato ancora ad ogni persona qualunque sia di parlamentare negotiare, e trafficare con l'inimico, senza permissione di detti Generali, sotto pena d'essere trattati come nemici.

26 Il pagamento delle Compagnie, tanto di caualli, come di fanti si farà sotto la mostra, e la rassegna, nõ altrimente oue si ritrouaranno li Gouernatori, Consoli generali di guerra, & nelle loro absenze li Magistrati con li presidij che saranno ordinati.

27 Li Consigli de i luoghi, ò pur i loro Capitani daranno conto de gli eccessi e maluersationi de' loro soldati, per rappresentarli alla giustitia quando richiesti ne saranno.

28 Tutte le compagnie di Caualleria saranno ridotte al num. di 50. huomini, e di fanteria à cento.

29 Li Soldati che saranno habitatori delle terre del loro presidio non potranno dimandar alloggiamento, nè vtensili.

30 Et acciò che l'agricoltura, e l'arte del campo possa essere libera, non sarà lecito di prender-

prendere il bestiame seruēdo all'aratro, gli arnesi, letti, nè vestimēti di cōtadini huomini, ò donne di qualunque religione siano. Non potranno esser nè anco imprigionati, se non per li denari sopra di essi imposti, nè essere sforzati al riscatto, ò maltrattati, sotto pena della vita, e di restitutione di tutto il mal tolto, cō reparatione dell'ingiurie, e interessi di quelli à cui saranno state fatte.

Articoli circa l'entrate, & erario publico.

1 LA generale Radunanza per souenir alle grandi spese, costi, e sborsi, i quali far bisognarà per trattenimēto della gente di guerra sopra detta, e d'altri affari publici stabiliti, Ordina, Che tutte le Regie intrate, taglie, taglioni, souentioni, gabelle, dogane, decime, sussidij, & altri che da qui innanzi saranno stabiliti dalla detta Radunanza, di qualunque natura possano essere, saranno riscossi, e riceuuti dalli Tesorieri, Esattori generali, e particolari, i quali saranno nominati, e prouisti tanto dalla detta Radunanza, quanto da tutte le Prouincie.

2 Come anco similmente sarāno presi, e leuati sopra li beneficij Ecclesiastici, & altri beni, e rediti loro, i quali per tal'effetto sarāno dati a fitto auanti il Commissario per stabilirli in ciascuna Prouincia dal Capo generale di quella col consilio di essi, e questo conforme alli carichi, e fitti ordinarij, e circostāze, delle quali ne sarāno buoni, e validi processi verbali, che saranno formati, e terminati dal detto Consilio, e da gli Essattori stabiliti in ciascuna Prouincia, per far la riscossa delli denari, che ne vsciranno, de' quali sara fatto registro separato da essi Essattori.

3 Entraranno ancora nell'erario publico tutte le ragioni, che prouenirāno dalli bottini, e riscatti de' prigionieri; E per questo fine sarà preso per il publico per le ragioni di detti bottini d'ogni mercantie, & d'altre tolte insieme con li detti riscatti.

4 Le compositioni, che si faranno alla reduttion delle Città, e d'altri luoghi, sarāno del publico; E perciò se ne fara libro separato dalli Tesorieri, & Essattori generali, e particolarmente de' i denari, che ne vsciranno.

5 Gli Vfficiali della Giustitia, e dell'intrate Regie, & ogn'altra della nostra Religione e incorporati nell'vnione d'le nostre Chiese, sarāno mātenuti nell'essercitio de i lor officij.

6 Tutte le ragioni, e rediti appartenēti al particolare di detta Religione sarāno le dette taglie, sussidij, impositioni, & altre ragioni, gli saranno conseruati, & essi mantenuti nel possesso di quelli, facendo le debite proue.

7 Per mantenimento de i Pastori, alli quali non potrebbono le Chiese per la loro impossibilità supplire, ne sarà fatto rollo, e gli sarà dalla radunanza prouisto, dalli Generali, e Consigli delle Prouincie, acciò siano pagati de i loro trattenimenti sopra i più liquidi dinari, che si cauaranno da i beni Ecclesiastici. E per mancamento di questo sopra ogni altra qualità di denari, quali pagamēti si faranno per mano de gli Essattori generali, e particolari delle Prouincie in virtù del sudetto stabilimento.

8 E stando che il rigor della turbolenza potrà costringere molte persone, e fameglie à mutar di residenza, e di abbandonar i proprij beni, officij, & essercitij, sarà prouisto al loro mantenimento dalla detta Radunanza, ò da i Generali, e Consoli delle Prouincie.

Fatto, e stabilito nella detta Radunanza generale tenuta nella Città della Rocciella il Lunedì 10. di Maggio 1621. Segnato Comblett come Presidente, Baccagi Assessore, Roiel Segretario, Riffault Segretario.

I L F I N E.

Imprimatur.

Fr. Franciscus Vic. Rosa, & S. Inquisit. Mediolani.

Gulielmus Vidonus Praepositus S. Nazarij pro Illustris. D. Card. Archiep.

Sit Satius pro Excellentiss. Senatu.